



COMUNE DI CANOLO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale n. _____-del _____

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi.

Art. 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni.

Art. 4 - Concessionari dei beni immobili terreni e fabbricati .

Art. 5 - priorità nell'utilizzo dei beni

Art. 6 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali terreni e fabbricati

Art. 7 - Requisiti per l'assegnazione dei locali per attività diverse di carattere sociale.

Art. 8 - Criteri di riduzione /esclusione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo

Art. 9 - Criteri e procedimento d'assegnazione dei locali ad uso commerciale/lucrativo.

Art. 10 - Criteri e procedimento d'assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale.

Art. 11 - Obblighi del concessionario.

Art. 12 - Cause di risoluzione /decadenza contrattuale

Art. 13 - Revoca e recesso

Art. 14 - CONCESSIONI OCCASIONALI O RICORRENTI

Art. 15 - Procedura per l'assegnazione degli immobili

Art.16 - Corrispettivo

Art. 17 - Violazione degli obblighi da parte del concessionario e sanzioni

Art. 18 - Utilizzo da parte di terzi dei locali scolastici

Art. 19 - Riserva e priorità di utilizzo degli immobili comunali

Art. 20 - Normativa transitoria e finale.

Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'uso dei beni immobili di proprietà del comune di Canolo, di seguito definiti "beni", e le modalità di concessione degli stessi, assicurando la migliore fruibilità da parte di cittadini, singoli o aggregati, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione e il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, in una logica di compartecipazione e di sussidiarietà orizzontale.

Art. 2

Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

1. Il Comune di Canolo è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
 - a) **BENI DEL DEMANIO COMUNALE**, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è deputato.
 - b) **BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE**, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
 - c) **BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**, non rientranti nelle categorie sopra indicate e non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
2. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria d'appartenenza all'altra sulla base dell'effettiva destinazione d'uso.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento i beni immobili destinati ad uso abitativo e di edilizia residenziale pubblica;

Art. 3

Forme giuridiche d'assegnazione dei beni

1. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale.

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- L'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- La durata della concessione;
- La possibilità di revoca insindacabile per ragioni di pubblico interesse.

2. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. Codice Civile);

- Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. Codice Civile);
- Comodato (artt. 1803 e segg. Codice Civile).

Art. 4

Concessionari dei beni immobili terreni e fabbricati

1. L'Amministrazione può concedere in uso a soggetti terzi tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune.
2. Per soggetti terzi, si intende, ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché compatibili con l'interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la Legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.
3. In particolare, sono individuate le seguenti due grandi partizioni:
 - Beni concessi per finalità commerciali, aziendali o direzionali private (lucrative);
 - Beni concessi per tutte le altre attività (non lucrative).

Art. 5

Priorità nell'utilizzo dei beni

L'Amministrazione si riserva di stabilire l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Ente, in relazione alle seguenti priorità:

- a) attività istituzionali proprie dell'Ente;
- b) attività organizzate dall'amministrazione comunale;
- c) attività patrocinate dall'ente;
- d) attività con finalità ritenute apprezzabili dall'Amministrazione comunale.

Art. 6

Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali terreni e fabbricati

1. Nella stipulazione dei contratti di locazione e affitto o atti di concessione di beni immobili ad uso commerciale il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni aventi caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dal Responsabile del Servizio Tecnico, che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:
 - a) Valore immobiliare del bene da concedere in uso;
 - b) Parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
 - c) Eventuale impegno, con la specifica indicazione degli aspetti finanziari, temporali e di rispetto degli obblighi di legge, da parte dell'utilizzatore all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile, approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale; a tal fine il Comune potrà consentire la valorizzazione da parte di terzi del bene finalizzata all'utilizzo, sempre nei limiti del vincolo di destinazione, dello stesso per un congruo numero di anni, dopo i quali il bene rientra, così come valorizzato, nella piena disponibilità del Comune senza che nulla sia dovuto al concessionario o locatario. In tali casi il canone dovuto durante tutto il periodo di utilizzo del bene si intenderà compensato dalle spese sostenute per la ristrutturazione fino alla concorrenza e sempre sulla base di apposita perizia estimativa redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e approvata dalla Giunta Comunale.
 - d) Ulteriori criteri e parametri aggiuntivi relativi ad esigenze promozionali e di sviluppo sociale, economico e/o ambientale.
2. Dal secondo anno il canone iniziale di utilizzo dell'immobile dovrà essere aggiornato in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente.

2. Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad Enti ed Associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, potrà essere corretta applicando le percentuali di riduzione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 7

Requisiti per l'assegnazione dei locali per attività diverse di carattere sociale

Possono, in particolare, essere concessionari di beni immobili comunali:

- ai sensi delle vigenti norme sul volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale di cui alla L. 266\1991;
- le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale di cui all'art. 4 della L. R. 5\2000 in applicazione della Legge 381\1991;
- in genere Enti e Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, educativa, ricreativa e sportiva, assistenziale, turistica, di tutela dei beni ambientali di cui alla L. 383\2000.

Art. 8

Criteri di riduzione/esclusione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo

1. Ai canoni per l'utilizzo di immobili comunali da parte dei soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento, per il raggiungimento di fini sociali, la Giunta Comunale può applicare le seguenti riduzioni:

- fino al 100 % (comodato gratuito) per i soggetti che operano nel settore assistenziale, socio sanitario, sanitario e umanitario, nonché nel settore della terza età, tossicodipendenza e di pubblica assistenza, o che operino e organizzano attività nel settore del disagio minorile/giovanile, delle problematiche femminili;
- fino al 50% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale e aggregativo.

2. La riduzione dovrà essere applicata tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) collocazione geografica del bene immobile;
- b) finalità nell'utilizzo del bene immobile;
- c) diritto dell'A.C. di utilizzare il bene immobile per finalità pubbliche;
- d) disponibilità dell'utilizzo del bene immobile per manifestazioni di natura sociale, culturale e ricreativa.

3. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone sarà condotta annualmente da parte dei competenti uffici. A tal fine i soggetti affidatari sono tenuti a trasmettere entro ogni anno (dalla data di stipula del contratto/convenzione) la documentazione necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la riduzione del canone in funzione dell'attività svolta.

4. La mancata presentazione della documentazione suddetta o la verifica a cura del Responsabile dell'ufficio competente, circa l'insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo scioglimento del rapporto o l'applicazione del canone per intero.

5. La concessione in comodato gratuito o la riduzione del canone di locazione in quanto attributivo di un vantaggio economico deve ricondursi alla disciplina di cui all'art. 12 della L. 241\1990 in materia di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e dei criteri e modalità definiti dall'apposito regolamento comunale in materia.

Art. 9

Criteri e procedimento d'assegnazione dei locali ad uso commerciale/lucrativo

1. Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale o comunque con finalità remunerative sono scelti di norma mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal vigente codice dei contratti, mediante pubblicazione di un avviso o invito, approvato dalla Giunta Comunale che indichi i criteri generali per l'assegnazione dei beni.
2. Nel caso di beni immobili di particolare rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto - concorso o forme selettive analoghe.
3. La procedura ai fini dell'aggiudicazione si può basare:
 - a) esclusivamente sul prezzo (canone di locazione/concessione) rispetto al quale gli interessati potranno produrre offerte in aumento;
 - b) sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, includendo, oltre al prezzo, se richiesto, l'esperienza nel settore specifico di attività che richiede l'uso del bene in oggetto, nonché la valutazione di progetti che prevedano una ottimale utilizzazione della locazione/concessione.
4. Si procederà a trattativa privata nei seguenti casi:
 - a) quanto è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica;
 - b) quando un soggetto già affidatario di un bene immobile di proprietà del Comune chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo purché la superficie del bene immobile confinante non risulti superiore 50% della superficie totale originariamente concessa o locata;
 - c) in presenza di rilevanti interessi pubblici e previa salvaguardia della convenienza economica, che, di norma, è rappresentata da gradi di miglioramento dell'offerta rispetto al prezzo di perizia;
 - d) beni immobili interclusi rispetto a lotti privati;
 - e) reliquati stradali qualora la richiesta di utilizzo provenga da proprietari confinanti.

Art. 10

Criteri e procedimento d'assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale

1. I beni immobili di cui all'art. 2 sono concessi per attività diverse dall'uso commerciale ai soggetti di cui all'art. 7 che presentino richiesta di ottenere spazi, a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dal responsabile del servizio tecnico.
2. L'affidamento in uso degli immobili avverrà a seguito di un'istruttoria svolta dal responsabile del servizio tecnico in relazione ai seguenti fattori elencati in ordine d'importanza privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati:
 - a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel Comune, come rilevante per fini sociali, per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti comunali;
 - b) carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale è richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
 - c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.
3. Le richieste di utilizzo devono contenere :
 - copia dello Statuto o dell'atto costitutivo in vigore del richiedente;
 - ogni altro elemento utile all'individuazione dell'attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte , ecc);
 - l'indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati;
 - le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo;
 - indicazione del numero preciso di aderenti all'associazione/cooperativa/società richiedente.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Gli atti di assegnazione in uso a terzi dei beni comunali, devono prevedere a carico dell'assegnatario:
 - a) l'obbligo di pagamento del canone per l'utilizzo (compreso l'anticipo di una mensilità quale cauzione o caparra), fatte salve le ipotesi di gratuità;
 - a) l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
 - b) il pagamento delle utenze (idriche, elettriche, ecc, con allacci autonomi). e il pagamento delle spese di gestione (pulizie, beni di consumo ecc...);
 - c) la stipulazione dell'assicurazione contro i danni a cose e persone (il Comune non risponde di danni a terzi o al concessionario o ai suoi dipendenti , ecc...);
 - d) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso, e con le eventuali migliorie apportate;
 - e) divieto di sub - concessione/locazione.
2. L'assegnatario deve altresì garantire un' utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. 46/90 e del D. Lgs. n. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Art. 12

Cause di risoluzione /decadenza contrattuale

1. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 comporta la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale e l'incameramento della cauzione.
2. Cosistuisce altresì causa di decadenza:
 - a) il mancato pagamento del canone per tre mensilità consecutive;
 - b) l'utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione in uso del bene.
3. In tali casi l'assegnatario avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da cose o persone.

Art. 13

Revoca e recesso

1. Il Comune si riserva, sempre e comunque, la facoltà di revocare la contratto/convenzione con cui è stato concesso l'uso di un immobile comunale allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali.
2. Il Comune dovrà rendere nota la volontà di cui al comma precedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine per il rilascio non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 14

CONCESSIONI OCCASIONALI O RICORRENTI

1. Sono **occasional**i le concessioni che non superano i 5 (cinque) giorni e che consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero. Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte al pubblico e non.
2. Sono **ricorrenti** le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a 6

mesi, dopodiché l'istanza va ripresentata.

Art. 15

Procedura per l'assegnazione degli immobili

1. La domanda delle concessioni di qualsiasi tipo deve essere inoltrata al Servizio tecnico in via informatica o cartacea sulla base di apposito modulo. La richiesta di concessione deve essere presentata almeno 10 giorni di anticipo. Eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti saranno valutate del Servizio tecnico sulla base dei tempi tecnici necessari per l'istruzione della pratica.

2. E' possibile affittare sale civiche e spazi a partire dalle ore 8 fino alle ore 24 (anche per le giornate consecutive). Sono escluse dal calendario le giornate coincidenti con festività nazionali e religiose.

3. Le richieste di uso degli immobili da parte dei residenti sono valutate con priorità rispetto a quelle dei non residenti nel comune di Canolo.

4. La richiesta deve contenere:

- gli elementi identificativi del soggetto richiedente (l'esatta denominazione, sede o recapito nel territorio comunale) che si assume le responsabilità civile e penali dell'utilizzo dell'immobile;
- le generalità e il recapito del legale rappresentante e di un suo sostituto;
- l' immobile (o porzione di esso) per il quale si fa richiesta, indicando la disponibilità per eventuali alternative;
- il giorno, il numero delle ore e la fascia oraria di utilizzo e (*in caso di concessioni ricorrenti*) il periodo di tempo di utilizzo dell'immobile;
- una dichiarazione del/i richiedente/i circa lo scopo della riunione o dell'utilizzo dell'immobile;
- l'impegno di:
 - a) utilizzare gli spazi concessi per le finalità ed i tempi richiesti;
 - b) l'impegno di restituire le chiavi dei locali entro il giorno lavorativo immediatamente successivo al loro utilizzo;
 - c) osservare i regolamenti, le disposizioni di legge, nonché tutte le norme attinenti alle attività che discendono dalla concessione e munirsi, ove previsto, a sua cura e spese, di licenze ed autorizzazioni, l'onere di eventuali diritti Siae, ecc...;
 - d) ad utizzare il bene, delle cose e delle attrezzature in esso contenute, con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendosi l'onere di eventuali danni;
 - e) restituire tutto ciò che ha formato oggetto della concessione in uso, alla scadenza della medesima, allo stato originale e libero da persone e cose;
 - f) garantire la riconsegna nello stato di conservazione in cui l'ambiente è stato concesso;
 - g) esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi in genere e per eventuali ammanchi o furti di cose depositate nell'immobile concesso in uso;
 - h) assumersi la responsabilità di qualunque comportamento, evento o fatto che, durante lo svolgimento della propria attività, provochi danni a persone e/o a cose, che accada all'interno dei locali e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto della concessione, o dei locali e dei percorsi che dalla pubblica via conducono ai locali interessati alle attività oggetto della concessione;
 - i) garantire, a propria cura e spese, la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico;
 - l) assumersi, qualora ricorrano le condizioni, ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

3. I locali verranno assegnati in ordine cronologico di presentazione della domanda fatte salve le necessità dell'Ente o delle attività patrocinata.

Art. 16

Corrispettivo

1. Per l'utilizzo degli immobili gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa che viene stabilita dalla Giunta Comunale con deliberazione annuale.
2. Prima dell'utilizzo dei locali in modo occasionale il concessionario dovrà dimostrare il versamento del relativo importo al Comune di Canolo indicando nella causale il locale di cui intende fruire. Per gli utilizzi di tipo ricorrente potranno essere concessi frazionamenti anticipati del pagamento rapportati a periodo limitati, almeno mensili.
3. Le somme versate per il pagamento della tariffe per l'uso dell'immobile non danno diritto ad alcun rimborso salvo che l'uso venga sospeso :
 - a) per gusti o problemi all'immobile;
 - b) per effetto di pareri sanitari, ordinanze sindacali, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento, eventi meteorologici di particolare intensità che ne impediscano o ne abbiano impedito l'utilizzo, manifestazioni comunali o cittadine di rilevante interesse.In detti casi il rimborso avverrà in misura proporzionale al periodo di sospensione.

Art. 17

Violazione degli obblighi da parte del concessionario e sanzioni

1. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente segnalati (entro le 24 ore) e non comporteranno alcuna sanzione, fatto salvo il rimborso del danno.
2. E' fatto altresì obbligo all'assegnatario del risarcimento in presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati.
3. In caso di occupazione occasionale o ricorrente, laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti, il Servizio tecnico può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In caso di recidiva, il Responsabile del Servizio tecnico disporrà l'esclusione, a tempo indeterminato del soggetto inadempiente da ulteriori concessioni di locali.

Art. 18

Utilizzo da parte di terzi dei locali scolastici

1. La concessione a terzi in orario extrascolastico delle strutture scolastiche e delle relative eventuali attrezzature di proprietà comunale, avviene sulla base seguenti principi:
 - gli spazi scolastici sono in via prioritaria destinati ad attività formative negli orari stabiliti a tal fine dai competenti organi della scuola;
 - i locali dovranno essere utilizzati per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo;
 - la concessione, da comunicare al dirigente scolastico, è sempre di carattere temporaneo (occasionale o ricorrente) e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse;
 - il concessionario si dovrà assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone ed alle cose per tutto il periodo di utilizzo delle strutture;
 - gli spazi e le strutture non potranno essere utilizzati per attività non compatibili con la loro destinazione d'uso;
 - la concessione delle strutture scolastiche di cui al presente articolo è gratuita nei seguenti casi:
 - a) per attività extrascolastiche complementari ed integrative all'attività scolastica effettuate dalla scuola;

- b) per attività extrascolastiche complementari ed integrative delle attività scolastiche rivolte agli alunni della scuola da enti pubblici, associazioni e gruppi a titolo gratuito;
- c) per il Comune nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.

Art. 19

Riserva e priorità di utilizzo degli immobili comunali

1. Le manifestazioni, le attività e le iniziative del Comune o delle Scuole hanno sempre la priorità.
2. Il Comune inoltre ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente delle strutture per consentire manifestazioni cittadine rilevanti o per motivi di interesse pubblico. Nei casi predetti il Comune procede alla revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa.

Art. 20

Normativa transitoria e finale

1. Le concessioni di diritto e/o di fatto, in corso continuano alle condizioni previste dal presente Regolamento, purché in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo.
2. Restano in vigore, se non incompatibili con il presente regolamento, le altre norme regolamentari comunali in materia.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 dello Statuto è soggetto ad un'unica pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi unitamente alla delibera di approvazione.
2. Diviene esecutivo dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.